

Penale Sent. Sez. 5 Num. 12202 Anno 2022

Presidente: PEZZULLO ROSA

Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE

Data Udiienza: 22/02/2022

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SILVESTRO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 16/04/1965

avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;


udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA FILIPPI

che ha concluso chiedendo

udito il difensore

CAMERALIZZATA



RITENUTO IN FATTO

1. In parziale riforma della sentenza di primo grado, che aveva condannato Silvestro Giuseppe alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni nei confronti di Pascale Giuseppe, perché riconosciuto colpevole del delitto di atti persecutori in pregiudizio di questi, la Corte di appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha escluso che la sospensione condizionale della pena, concessa all'imputato, fosse subordinata al pagamento di quanto determinato a titolo di risarcimento del danno.

2. Nell'interesse di Silvestro Giuseppe ricorre il difensore e denuncia, con due motivi, quivi enunciati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.:

- la violazione degli artt. 157 e 158 cod. pen. e il vizio di motivazione: eccepisce, sul punto, che, avuto riguardo alla data di proposizione della querela, ossia il 28 giugno 2012, in cui si era cristallizzato il momento consumativo del contestato delitto di atti persecutori, pur tenuto conto delle sospensioni ex art. 159 cod. pen. (per mesi tre e giorni sei, cfr. pag. 6, penultimo capoverso, del ricorso), la prescrizione dello stesso era maturata al più tardi il 4 aprile 2020; donde, la Corte territoriale, pronunciata dopo tale data, aveva errato nel non rilevarla e, nel far decorrere il relativo termine massimo da accadimenti verificatisi dopo la proposizione della querela medesima, aveva illegittimamente assimilato il reato abituale e il reato permanente, quand'invece, avrebbe dovuto ritenere integrati due distinti reati, al più avvinti dalla continuazione;

- la violazione dell'art. 612-bis cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di elemento soggettivo del reato: deduce, al riguardo, che la Corte territoriale non aveva tenuto conto della richiesta di archiviazione, avanzata dal P.M. nell'ambito dello stesso procedimento, nei confronti dell'imputato, dei condomini e del Pascale, quand'invece dalle argomentazioni in essa sviluppate non avrebbe potuto prescindere, valendo le stesse ad evidenziare: come le condotte ascritte al Silvestro – segnatamente, quelle tenute nei due episodi in egli si era scagliato contro la porta del Pascale e aveva lanciato contro di essa un uovo – fossero state isolate e, come tali, non idonee a provocare nessun nocumento; come, in ogni caso, i protagonisti della vicenda si fossero cagionati danni reciproci, di modo che sarebbe emersa l'assenza di dolo nell'imputato, il quale aveva agito al solo scopo di reagire ai rumori molesti provenienti dall'appartamento della parte offesa, la cui attendibilità, dunque, avrebbe meritato ben altro approfondimento.

3. Con requisitoria in data 2 febbraio 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dottoressa Paola Filippi, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

4. Con memoria tramessa tramite PEC in data 9 febbraio 2022 il difensore dell'imputato ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La sentenza impugnata deve essere annullata per le sole ragioni di seguito indicate.

1. Il primo motivo è infondato.

1.1. Questa Corte ha affermato che, ai fini della prescrizione del delitto di "*stalking*", che è reato abituale, il termine decorre dal compimento dell'ultimo atto antiggiuridico, coincidendo il momento della consumazione delittuosa con la cessazione dell'abitudine (Sez. 5, n. 9956 del 11/01/2018, Rv. 272374; Sez. 5, n. 35588 del 03/04/2017, Rv. 271208).

Non si è mai dubitato, in effetti, che il reato abituale si consuma nel momento e nel luogo in cui le condotte poste in essere divengono complessivamente riconoscibili e qualificabili come espressive dell'offesa al bene giuridico tutelato, fermo restando che, attesa la struttura persistente e continuativa del reato, ogni successiva condotta lesiva dello stesso si riallaccia a quelle in precedenza realizzate, saldandosi con esse e dando vita ad un illecito strutturalmente unitario, di modo che il termine di prescrizione decorre dal giorno dell'ultima condotta tenuta (così Sez. 6, n. 52900 del 04/11/2016, Rv. 268559, in tema di maltrattamenti in famiglia, ma, in questo senso, tra le tantissime, anche Sez. 3, n. 43255 del 19/09/2019, Rv. 277130, in tema di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione; Sez. 1, n. 19631 del 12/06/2018, Rv. 276309, in tema di molestie e disturbo alle persone; Sez. 5, n. 8026 del 14/12/2016 - dep. 20/02/2017, Rv. 269451, in tema di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria).

1.2. Di tali principi si è fatta applicazione nella sentenza censurata, in cui, essendosi riscontrato, in conformità alla sentenza di primo grado, che gli atti persecutori posti in essere da Silvestro Giuseppe nei confronti di Pascale Giuseppe erano proseguiti anche successivamente alla data di presentazione della querela (28 giugno 2012), essendosi protratti quantomeno fino al dicembre 2013 - epoca in cui la parte civile era stata costretta a lasciare la propria abitazione, nella quale era divenuta impossibile la conduzione di una normale esistenza, per trasferirsi presso quella della sorella -, correttamente non è stata rilevata l'estinzione del reato contestato per prescrizione, questa essendo intervenuta, per effetto del decorso del relativo termine massimo a far data dal dicembre 2013, non prima del 1 giugno 2021, quindi dopo la pronuncia della decisione censita.

1.3. Né, d'altro canto, il ricorrente ha dedotto decisive evidenze atte a dimostrare l'asserita soluzione di continuità tra le condotte persecutorie poste in essere prima della

proposizione delle querela (in data 28 giugno 2012) e quelle realizzate successivamente, evincendosi, di contro, dal tenore della decisione al vaglio che <<il Pascale dall'anno 2010 fino agli esordi dell'anno 2014 era stato sottoposto ad una sequela di atti persecutori secondo una progressione particolarmente accentuatasi nel periodo settembre - dicembre 2013>> (pag. 3, penultimo capoverso, della sentenza impugnata).

1.4. Non è, oltretutto, revocabile in dubbio che Pascale Giuseppe abbia inteso ottenere il perseguimento anche degli atti persecutori successivi alla presentazione della querela, risultando dalla sentenza di primo grado (che ha richiamato quanto da lui riferito nell'esame dibattimentale del 13 novembre 2015) che egli aveva presentato nei confronti del Silvestro almeno dodici atti di denuncia (tra denunce e relative integrazioni). Né rileva la circostanza che si sia trattato di atti non formalmente qualificabili come atti di querela, posto che deve trovare applicazione il consolidato principio di diritto secondo il quale, in tema di reati perseguibili a querela, la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione; ne consegue che tale volontà può essere riconosciuta anche nell'atto con il quale la persona offesa si costituisce parte civile, nonché nella persistenza di tale costituzione nei successivi gradi di giudizio (Sez. 5, n. 43478 del 19/10/2001, Rv. 220259; conf. Sez. 2, n. 19077 del 03/05/2011, Rv. 250318).

2. Il secondo motivo è, invece, inammissibile, perché deduce un vizio non consentito in questa sede.

L'error iuris in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa nello scrutinare la questione dell'elemento soggettivo del reato è, invero, dedotto attraverso una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e tramite la denuncia di omesso esame di una deduzione articolata con i motivi di appello, ossia quella relativa alla valutazione della richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero in ordine a fatti oggetto di indagine nell'ambito dello stesso procedimento da cui è scaturito il processo che occupa.

2.1. Cominciando dall'ultimo degli aspetti di cui il ricorrente si duole, va ricordato come sia pacifico orientamento interpretativo di questa Corte quello secondo il quale il giudice di appello non ha l'obbligo di controbattere ogni esercitazione dialettica difensiva e di confutare, una per una, tutte le argomentazioni e tutte le doglianze che sono state proposte con i motivi di impugnazione, posto che l'obbligo di motivazione può considerarsi adempiuto allorché il giudice di secondo grado, senza diffondersi nella confutazione particolareggiata di un motivo di gravame, involgente la critica di un elemento di prova, dimostri, mediante l'enunciazione delle ragioni che hanno determinato la sua decisione, di aver tenuto conto di tutte le principali e decisive risultanze acquisite nel processo (Sez. 2, n. 1612 del 08/06/1976 - dep. 29/01/1977, Pavone, Rv. 135181).

Ciò è quanto accaduto nel caso di specie, in cui il giudice censurato, dopo avere passato in rassegna tutte le prove dichiarative e documentali in atti, dando conto finanche di avere visionato in camera di consiglio le riprese video di ciò che avveniva sul pianerottolo prospiciente le abitazioni dei testimoni Suriel e Macias e della parte Pascale allorché vi compariva Silvestro – il quale, dinanzi alla prova documentale esibitagli, aveva ammesso quel che gli veniva addebitato – ha ritenuto, con valutazione condotta nei limiti della plausibile opinabilità di apprezzamento, che i comportamenti dell'imputato - concretizzatisi in un crescendo di atti di turbativa del pacifico godimento del proprio appartamento da parte di Pascale e di minacce, protrattesi per più di tre anni, tali da costringere il loro destinatario ad abbandonare la propria abitazione per sottrarsi allo stillicidio persecutorio posto in essere ai suoi danni dal condomino - fossero stati animati da significativa coscienza e intensa volontà di cagionare alla vittima un consistente disagio esistenziale, come dimostrato dalla circostanza che Silvestro avesse perseverato nelle proprie condotte in danno delle cose del Pascale anche dopo che questi aveva lasciato il proprio appartamento (pag. 6, penultimo capoverso, della sentenza impugnata).

2.2. Donde, ripetuto con la giurisprudenza di questa Corte che, nel delitto di atti persecutori, che ha natura di reato abituale di evento, l'elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, il cui contenuto richiede la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell'abitualità del proprio agire, ma non postula la preordinazione di tali condotte - elemento non previsto sul fronte della tipicità normativa - potendo queste ultime, invece, essere in tutto o in parte anche meramente casuali e realizzate qualora se ne presenti l'occasione (Sez. 5, n. 43085 del 24/09/2015, Rv. 265230), tutte le ulteriori censure spiegate dal ricorrente sul punto si appalesano inammissibili perché interamente versate in fatto, in quanto prive della deduzione di specifici travisamenti delle prove.

3. La non manifesta infondatezza del primo motivo impone il rilievo officioso della prescrizione del reato, maturata, come anticipato, dopo la pronuncia della sentenza impugnata: tanto comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza stessa agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione, e, invece, il rigetto del ricorso agli effetti civili.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili.

Così deciso, in Roma il 22 febbraio 2022.

A.